



Associazione Donatori Volontari Sangue
Marcianise

ASTENSIONE DAL LAVORO DONATORI

(Legge n. 218, dell'11 Dicembre 2005, articolo 8)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati alle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e delle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Qualora la donazione non fosse effettuata (per motivi medici di non idoneità fisica temporanea o permanente), verrà rilasciato un certificato di presenza dal Medico trasfusore, con la specifica di orario di arrivo ed uscita.

La presente informativa è pubblicata e scaricabile sul sito internet: www.advs-fidasmarcianise.it.

Il Presidente, Responsabile UdR

Dr. Salvatore Di Giacinto